



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 17/03/2023 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:

MAININI ELISABETTA, Presidente
ALBERTINI BRUNA, Relatore
D'ARCANGELO FABRIZIO, Giudice

in data 17/03/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 4767/2022 depositato il 25/11/2022

proposto da

Finipar Srl - 03553090154

Difeso da

Fabio Buccella - BCCFBA71A24I138U

Marco Sironi - SRNMRC62R10L682H

Rappresentato da Giuseppe Ramonda - RMNGPP39L31H556X

Rappresentante difeso da

Fabio Buccella - BCCFBA71A24I138U

Marco Sironi - SRNMRC62R10L682H

ed elettivamente domiciliato presso fabio.buccella@odcecmilano.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano

elettivamente domiciliato presso dp.1milano@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820210061605367000 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2016

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il presente ricorso è stato presentato dalla società FINIPAR SRL avverso la cartella di pagamento notificata in data 02.08.2022 recante gli esiti del controllo formale ex art. 36 bis d.p.r. 600/1973 sul modello UnicoSC 2017/2016 per l'anno d'imposta 2016 di cui alla partita di ruolo 8TNL 2016U60T180702173523158200000001/D; nello specifico, con la cartella indicata si richiede il pagamento di euro 277.177,00 a titolo di Ires oltre interessi, sanzioni nella misura del 30%, oneri di riscossione e spese di notifica. Le somme richieste conseguono alla rideterminazione effettuata in sede di controllo del rigo RN19 (eccedenza d'imposta della precedente dichiarazione), ove l'importo di 391.129,00 indicato dalla parte è stato ridotto ad Euro 113.952,00 con disconoscimento del credito di Euro 104.758,00 di cui al rigo RN24. A ciò si aggiunge il debito Ires di Euro 172.419,00 da indicare al rigo RN23 di cui al predetto modello dichiarativo. Tali rettifiche trovano ragione nella tardività della dichiarazione, che è stata trasmessa oltre il periodo di novanta giorni dalla scadenza normativamente prevista.

La parte ricorrente sostanzialmente sostiene che gli importi inseriti nella dichiarazione sono corretti come suffragato dalla ricostruzione effettuata in sede di ricorso da cui emergerebbe come i valori indicati nella dichiarazione oggetto di controllo corrisponderebbero alla somma algebrica degli importi di cui alle precedenti dichiarazioni.

L'ufficio contro deduce che a fronte della tardiva (oltre i 90giorni) presentazione della dichiarazione la ricorrente che intendeva beneficiare di crediti e/o eccedenze riportate nel modello dichiarativo presentato con ritardo NON ha prodotto adeguata documentazione a supporto delle proprie deduzioni, ai fini del riconoscimento del credito tanto da non consentire la ricostruzione contabile del credito. La ricorrente infatti si limitava ad allegare i modelli dichiarativi degli anni precedenti di talchè vale il principio di diritto per cui "le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta".

In sostanza: trattandosi di dichiarazione presentata con un ritardo di oltre novanta giorni non è titolo per il riconoscimento dei crediti ivi esposti. Pertanto, l'Amministrazione finanziaria può procedere al recupero del credito riportato nella dichiarazione dei redditi successiva, ma derivante da una annualità per cui la dichiarazione è stata omessa, mediante la procedura di cui al citato articolo 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. Ciò non toglie, in ogni caso, che la contribuente avrebbe comunque potuto richiedere il riconoscimento del credito in via amministrativa, attestando l'esistenza contabile dello stesso, mediante la produzione all'ufficio competente, entro il termine previsto dagli articoli 36-bis, comma 3, del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis, comma 3, del DPR n. 633 del 1972 (trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione), di idonea documentazione (ad esempio, con riferimento alle eccedenze IVA, mediante esibizione dei registri IVA e delle relative liquidazioni, della dichiarazione cartacea relativa all'annualità omessa, delle fatture e di ogni altra documentazione ritenuta utile).

La ricorrente depositava altresì ulteriore memoria in data 21 febbraio 2023 facendo rilevare al contrario di

quanto sostenuto dall'Ufficio che la dichiarazione dei redditi relativamente al periodo di imposta 1.10.2016 .- 30.9.2017 era stata presentata tempestivamente nel rispetto dei termini previsti dall'art. 2 comma 2 d.P.R. 322/1998 come quella precedente ; che quindi sebbene oggetto di integrazione tuttavia erano state presentate nei termini di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte esaminati gli atti ritiene che il ricorso sia fondato e meriti accoglimento.

In sostanza non vi sono stati da parte della ricorrente omissione negli adempimenti dichiarativi di talchè la pretesa dell'Ufficio che si basa esclusivamente su tale omissione e non anche sulla effettività del credito che invece riconosce deve ritenersi infondata.

Alla soccombenza segue la condanna alle spese delle lite che vengono indicate nel dispisitivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio al pagamento delle spese che liquida in euro 1500,00.